

Con riferimento al documento di consultazione di cui all'oggetto, al fine di contenere un non auspicabile incremento delle liti tra Clienti e Intermediari, ritengo che sarebbe opportuno riaffermare nella redigenda nuova Delibera CICR quanto riportato in ordine agli interessi di mora nella Delibera CICR del 9/2/2000 che per comodità trascrivo qui di seguito:

DELIBERA CICR 9 febbraio 2000

Art. 3

(Finanziamenti con piano di rimborso rateale)

1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata pub, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto pub, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Art. 5

(Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza)

Gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Al fine di supportare la mia tesi, allego *ex multis* la sentenza n. 518/2015 del Tribunale di Udine (tratta dal sito ALMA IURA) che a pagina 8 recita:

*"Nei rapporti regolati da **contratti bancari stipulati fino al 2013**, gli interessi di mora si computano legittimamente con anatocismo sull'intera rata scaduta, comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi; ciò è consentito dall'art 3 della Delibera CICR 9/2/2000".*

Ringrazio per l'attenzione ed invio i migliori saluti.

Stefano Polacsek
CTU Tribunale Civile di Roma
Libera Professione ai sensi della Legge 4/2013